

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario di coesione

(93/C 38/14)

COM(92) 599 def.

(Presentata dalla Commissione il 5 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 130 A del Trattato, la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa al rafforzamento della sua coesione economica e sociale, ed in particolare mira a ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite;

considerando che per promuovere la coesione economica e sociale occorre un'iniziativa della Comunità integrativa rispetto a quella dei Fondi a finalità strutturale, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari nel campo dell'ambiente e in quello delle infrastrutture dei trasporti di interesse comune;

considerando che il Consiglio europeo, riunitosi a Edimburgo l'11 e il 12 dicembre 1992, ha proposto la creazione di uno strumento finanziario interinale nelle more dell'istituzione di un Fondo di coesione;

considerando che, viste le conclusioni del Consiglio europeo e l'impossibilità di attuare sulla base dell'articolo 235 del Trattato CEE tutte le condizioni correlate all'articolo 104 C del progetto di Trattato sull'Unione europea, è necessario che lo strumento finanziario sia di natura temporanea, che venga sostituito quanto prima dal Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del suddetto progetto di Trattato e, in ogni caso, che venga riesaminato entro il 31 dicembre 1993 alla luce del processo di ratifica del progetto summenzionato;

considerando che le risorse finanziarie dello strumento finanziario di coesione devono essere quelle previste per il Fondo di coesione nelle prospettive finanziarie per il bilancio generale delle Comunità europee relativamente agli anni per i quali lo strumento è in vigore;

considerando che per promuovere la coesione economica e sociale è necessario concentrare le risorse assegnate allo strumento finanziario di coesione su progetti in materia di ambiente e di infrastrutture dei trasporti di interesse comune, riguardanti Stati membri il cui PNL pro capite sia inferiore al 90 % della media comunitaria;

considerando che l'attuazione di un programma di convergenza volto ad evitare disavanzi pubblici eccessivi è presupposto indispensabile per procedere verso l'unione economica e monetaria;

considerando che secondo la parte seconda, titolo IV del Trattato, il Consiglio stabilisce tutte le disposizioni utili per l'attuazione di una politica comune dei trasporti; che è opportuno che la Comunità contribuisca, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione di reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti;

considerando che l'articolo 130 R del Trattato definisce gli obiettivi della Comunità in materia ambientale; che la Comunità dovrebbe contribuire, tramite lo strumento finanziario di coesione, alla realizzazione delle azioni necessarie per conseguire tali obiettivi conformemente all'articolo 130 S del Trattato;

considerando che gli Stati interessati si sono impegnati a non ridurre i propri investimenti nei settori della tutela dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti; che il criterio di un impatto economico intensificato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli al-

tri strumenti finanziari esistenti ⁽¹⁾, non deve applicarsi allo strumento finanziario di coesione;

considerando che occorre coordinare i provvedimenti in campo ambientale ed in materia di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, sovvenzionate dallo strumento finanziario di coesione, dai Fondi strutturali, dalla BEI e dagli altri strumenti finanziari, onde potenziare l'efficacia degli interventi della Comunità;

considerando che, allo scopo di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei progetti, la Commissione dovrebbe essere in grado di fornire il necessario sostegno tecnico;

considerando che le operazioni dello strumento finanziario di coesione devono essere conformi alle politiche comunitarie, fra l'altro per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, i trasporti, la concorrenza e gli appalti pubblici;

considerando che, per facilitare la programmazione dei progetti, si dovrebbe provvedere ad una assegnazione indicativa degli stanziamenti d'impegno tra gli Stati membri;

considerando che, date le esigenze della coesione economica e sociale, si rende necessario un elevato tasso di sovvenzionamento;

considerando che ai fini di una corretta gestione dello strumento finanziario di coesione si devono applicare, ove opportuno e per analogia, le disposizioni di cui ai titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88;

considerando che si devono prendere disposizioni per dare adeguata pubblicità all'assistenza comunitaria fornita dallo strumento finanziario di coesione;

considerando che per l'adozione del presente regolamento i soli poteri d'azione previsti dal Trattato sono quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizione ed ambito di applicazione

È istituito uno strumento finanziario di coesione (in appresso denominato «lo strumento finanziario»), con il quale la Comunità prevede contributi finanziari per progetti in materia ambientale e in materia di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare in Grecia, in Spagna, in Irlanda e in Portogallo; ognuno dei quali deve disporre di un programma di convergenza, esaminato dal Consiglio, volto ad evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

Articolo 2

Progetti ammissibili

Lo strumento finanziario può sostenere:

- progetti di tutela ambientale che contribuiscano al conseguimento degli scopi enunciati all'articolo 130 R del Trattato, compresi progetti che risultino da provvedimenti adottati conformemente all'articolo 130 S del Trattato;

- progetti di infrastruttura dei trasporti di interesse comune finanziati dagli Stati membri e intesi a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali nonché l'accesso a tali reti, tenuto conto segnatamente della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi sul mare e periferiche, in particolare progetti previsti da programmi di reti transeuropee adottati dal Consiglio o proposti dalla Commissione conformemente alla parte seconda, titolo IV, del Trattato;

- studi preparatori e misure tecniche di sostegno, correlati a progetti ammissibili,

Articolo 3

Risorse finanziarie

Gli stanziamenti di impegno per lo strumento finanziario ammontano a 1 500 Mio di ECU nel 1993 e a 1 750 Mio di ECU nel 1994, ai prezzi 1992.

Articolo 4

Assegnazione indicativa

Per agevolare la programmazione dell'assistenza negli Stati membri interessati, la Commissione, sulla base di un'assegnazione indicativa di tutte le risorse dello strumento finanziario, stabilisce gli stanziamenti d'impegno per ciascuno Stato membro. L'assegnazione indicativa viene calcolata anzitutto in base alla popolazione, al PNL pro capite e alla superficie; si tiene conto altresì di altri fattori economici e sociali, come le carenze di infrastrutture dei trasporti.

Articolo 5

Tasso di sovvenzionamento

1. Il tasso di sovvenzionamento concesso dallo strumento finanziario ammonta all'80-85 % delle spese pubbliche o di carattere analogo, definite ai fini dell'intervento dei Fondi strutturali.

2. Gli studi preparatori e le misure tecniche di sostegno occorrenti per l'attuazione dei progetti ammissibili possono essere finanziati al 100 %.

Articolo 6

Coordination e compatibilità con le politiche comunitarie

1. I progetti finanziati dallo strumento finanziario devono essere compatibili con le norme dei trattati nonché con gli strumenti adottati in conformità e con le politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell'ambiente, i trasporti, la concorrenza e gli appalti pubblici.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

2. La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza fra i progetti attuati a norma del presente regolamento e le misure varate con contributi del bilancio comunitario, della BEI e degli altri strumenti finanziari della Comunità.

Articolo 7

Cumulo e sovrapposizioni

1. Nessun elemento di spesa può essere sovvenzionato contemporaneamente dallo strumento finanziario e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. Se un progetto fruisce di altri aiuti della Comunità, il cumulo degli interventi comunitari non deve superare il 90 % della spesa totale.

Articolo 8

Approvazione dei progetti

1. I progetti che devono essere finanziati mediante lo strumento finanziario vengono decisi dalla Commissione d'intesa con lo Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono affinché vi sia il debito equilibrio fra i progetti di carattere ambientale e quelli riguardanti le infrastrutture dei trasporti.

3. Le domande di intervento finanziario conformi all'articolo 2 sono presentate dallo Stato membro interessato. I progetti, compresi i gruppi di progetti correlati, devono essere sufficientemente importanti da poter contribuire efficacemente alla tutela ambientale o alla promozione delle reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

4. Le domande contengono le indicazioni seguenti: l'ente responsabile dell'esecuzione, natura dell'investimento, ubicazione e costi del medesimo, calendario di esecuzione, piano di finanziamento e importo totale che lo Stato membro desidera ottenere dallo strumento finanziario o da altra fonte comunitaria. Esse contengono inoltre ogni informazione necessaria per accertare la conformità dei progetti alle norme del presente regolamento.

5. Per garantire la qualità dei progetti si applicano i seguenti criteri:

- vantaggi economici e sociali a medio termine, commisurati alle risorse impiegate; la valutazione avviene mediante un'analisi dei costi e dei benefici;
- priorità stabilite dagli Stati membri destinatari;

— possibile contributo all'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e di reti transeuropee;

— compatibilità con le politiche comunitarie e coerenza con altre misure strutturali della Comunità.

6. Subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti d'impegno, la Commissione decide in merito all'intervento dello strumento finanziario, in linea di massima, entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Le decisioni della Commissione recanti approvazione di progetti o gruppi di progetti correlati stabiliscono l'ammontare del contributo finanziario, un piano di finanziamento ed ogni disposizione e modalità necessaria per la realizzazione dei progetti.

7. Le decisioni della Commissione sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie, sorveglianza e valutazione

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione applica, se del caso e per analogia, le disposizioni pertinenti dei titoli VI e VII del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 10

Informazione e pubblicità

1. La Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione annuale sulle attività dello strumento finanziario.

2. Gli Stati membri provvedono a dare adeguata pubblicità agli interventi dello strumento finanziario, allo scopo d'informare l'opinione pubblica circa il ruolo della Comunità relativamente ai progetti. Essi consultano e informano la Commissione in merito alle iniziative prese al riguardo.

Articolo 11

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato prima del 31 dicembre 1993.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

La sua durata di validità è di due anni.

Le disposizioni del presente regolamento saranno riesaminate prima del 31 dicembre 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.